

le associazioni dei clienti domestici e non domestici"). L'Autorità ha istituito un elenco degli esercenti aderenti alle procedure di conciliazione, quale ulteriore strumento per promuovere e dare visibilità alla partecipazione dei medesimi alla procedura del Servizio conciliazione e, nel contempo, fornire informazioni al cliente finale sugli strumenti di risoluzione extragiudiziale delle controversie, di cui può usufruire. Tale elenco, suddiviso tra distributori e venditori, è a iscrizione volontaria: gli esercenti possono indicare le procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie disponibili, comprese le procedure di conciliazione basate sul modello paritetico. Se l'esercente indica il Servizio conciliazione, si vincola a partecipare alla relativa procedura per un tempo equivalente al periodo previsto per la fase di sperimentazione del Servizio medesimo e per un periodo non inferiore a due anni. Per tutte le altre procedure,

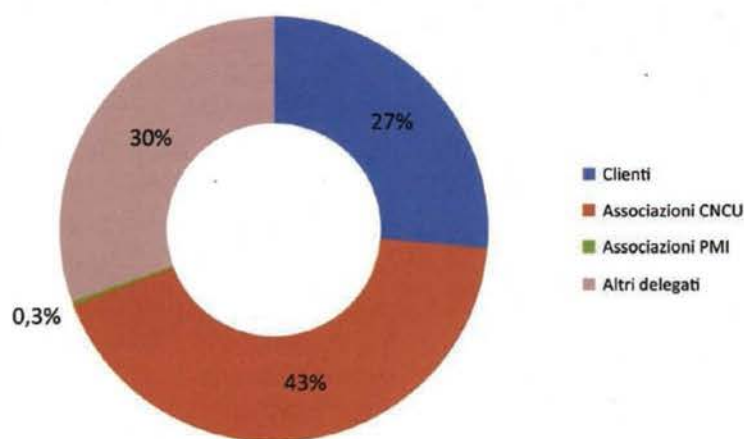
l'esercente ha comunque l'obbligo di aggiornare l'elenco tutte le volte in cui vengono meno i presupposti delle procedure indicate. Nel primo anno di sperimentazione del Servizio, pur non avendo posto in essere una diffusa campagna di pubblicizzazione, sono state ricevute un totale di 1.002 richieste di attivazione.

Il canale di accesso (Fig. 4.7) si suddivide quasi equamente tra il 27% dei clienti attivanti in via diretta e il 30% degli altri delegati diversi dalle associazioni dei clienti finali domestici e dalle associazioni dei clienti finali non domestici. Il canale associativo, che rappresenta il restante 43%, è riconducibile interamente alle associazioni dei clienti finali domestici.

La maggior parte delle richieste di attivazione del Servizio ha riguardato clienti finali domestici e il settore dell'energia elettrica (Fig. 4.8).

FIG. 4.7

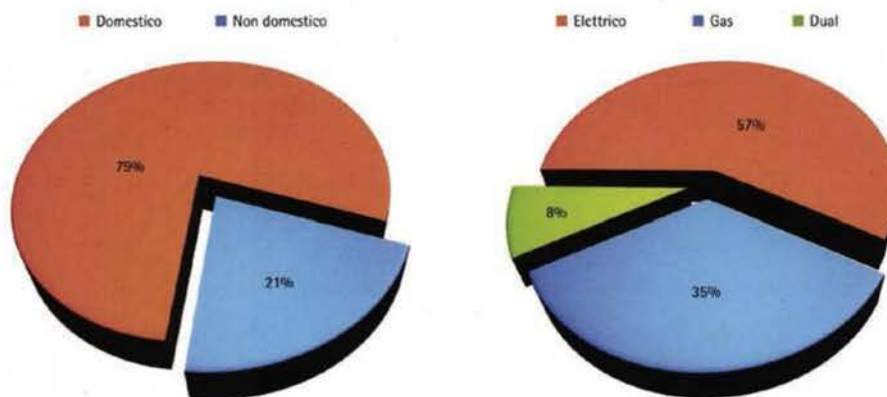
Canali di attivazione
del Servizio conciliazione



Fonte: Servizio conciliazione clienti energia.

FIG. 4.8

Tipologia cliente e settore -
Dettaglio



Fonte: Servizio conciliazione clienti energia.

Combinando tipologia di cliente finale e settore, si ottiene il dato di cui alla figura 4.9, che evidenzia una prevalenza del cliente domestico sia nel settore elettrico, sia in quello gas.

Le principali materie oggetto delle controversie, per le quali il

Servizio conciliazione è stato attivato, sono attinenti a quanto riguarda la fatturazione (Fig. 4.10), che comprende, fra l'altro, contestazioni relative a conguagli, letture, autoletture, consumi, periodicità di fatturazione, rettifica di fatturazione, misura.

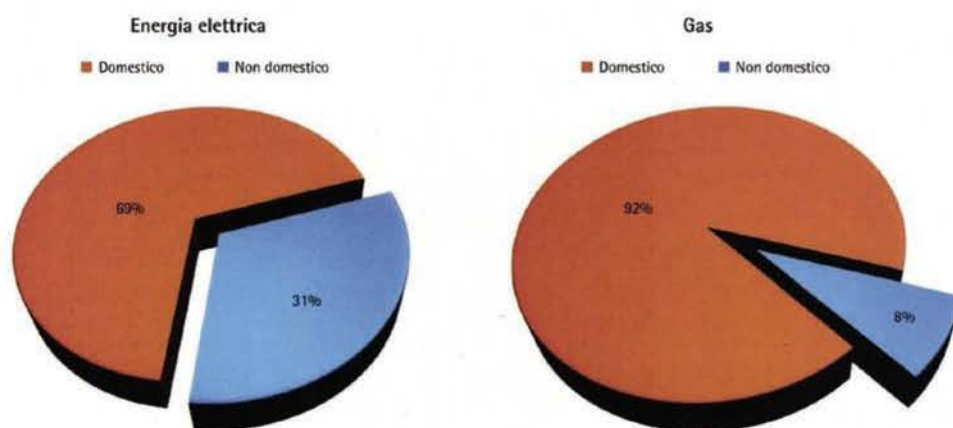


FIG. 4.9

Tipologia cliente e settore -
Dato aggregato

Fonte: Servizio conciliazione clienti energia.

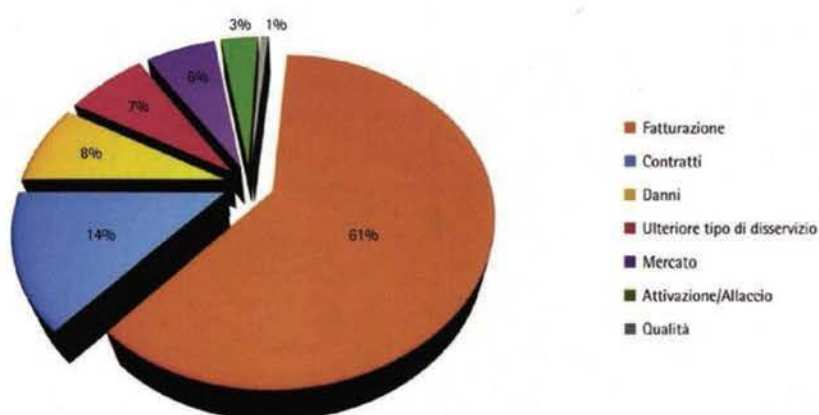


FIG. 4.10

Materie oggetto di
controversia azionata
presso il Servizio conciliazione

Fonte: Servizio conciliazione clienti energia.

L'oggetto della controversia è indicato dal cliente finale all'atto della compilazione del modulo on line di attivazione della procedura, sulla base di una casistica esplicitata in un'apposita guida messa a disposizione nel sito web del Servizio conciliazione.

La maggior parte delle richieste di attivazione del Servizio conciliazione è stata ammessa alla procedura (73%); nel 22% dei casi, invece, la Segreteria del Servizio conciliazione ha comunicato

al cliente finale l'inammissibilità della richiesta, dovuta per lo più alla mancata trasmissione della documentazione a supporto, oppure al mancato rispetto della tempistica prevista nella disciplina. Il restante 5% comprende, oltre alle pratiche ancora in lavorazione presso la Segreteria al momento dell'estrazione dei dati, anche i casi in cui l'esercente ha risolto la problematica del proprio cliente per altre vie, utilizzando dunque il Servizio conciliazione quale *input* di intervento.

L'esercente ha aderito alla procedura nel 44% del totale delle richieste ammesse, con un esito positivo della controversia, in tali casi, dell'88% (su procedure concluse). In particolare, si rileva che gli esercenti che si sono volontariamente iscritti all'elenco delle procedure di risoluzione delle controversie e hanno indicato il Servizio conciliazione fanno registrare una percentuale di esito positivo pari al 96%. Le mancate adesioni al Servizio conciliazione, che rappresentano il 51% delle richieste ammesse, nel primo anno di operatività possono essere prevalentemente riferite a due operatori.

La maggior parte degli esercenti aderenti alle conciliazioni ha adottato la prassi di sospendere, in corso di procedura, le azioni di recupero dei crediti vantati, sviluppando una *best practice* nell'ambito delle attività di autoregolamentazione degli esercenti medesimi a vantaggio dei clienti finali.

Specifiche informazioni in merito alla tematica della risoluzione extragiudiziale delle controversie sono contenute nella pagina web "Il Servizio conciliazione clienti energia" del sito dell'Autorità e sono, altresì, fornite, dal *call center* dello Sportello. La pubblicizzazione delle procedure di conciliazione per i settori energetici accresce la consapevolezza del consumatore riguardo agli strumenti di tutela azionabili e ne permette il coinvolgimento all'interno dei più ampi processi regolatori di settore. Da metà febbraio 2014 a metà marzo 2014, risultano circa 3.500 visualizzazioni di pagine relative alla conciliazione, con riferimento sia all'apposita pagina del sito web dell'Autorità, sia all'*Atlante dei diritti del consumatore di energia*. Per quanto riguarda invece le chiamate al *call center* dello Sportello, da aprile a dicembre 2013 si sono registrate 9.261 richieste di informazioni in merito alla conciliazione, mentre, nel solo primo trimestre del 2014, se ne sono registrate 5.531.

L'Autorità continua a sostenere le conciliazioni paritetiche, attraverso sia la formazione del personale delle associazioni dei consumatori impegnato nelle conciliazioni, sia il riconoscimento di un contributo alle associazioni medesime in caso di esito positivo della procedura (vedi il paragrafo "Rapporti con le associazioni dei clienti domestici e non domestici"). Inoltre, l'Autorità monitora

l'andamento delle conciliazioni paritetiche attraverso specifici report trasmessi annualmente dai principali esercenti che hanno sottoscritto i Protocolli con le associazioni dei clienti finali. Da tale monitoraggio è emerso che i protocolli consentono gradualmente di superare le eventuali limitazioni di materia per l'accesso alla specifica procedura, attestando come l'ampliamento dell'offerta delle procedure conciliative per il cliente del mercato energetico abbia generato un "circolo virtuoso" delle conciliazioni che, da un lato, incentiva l'efficientamento delle procedure già esistenti nel settore e, dall'altro, garantisce effettività ed efficacia delle tutele approntate per il cliente.

L'art. 2, comma 461, della legge n. 244/07, dispone che gli enti locali debbano prevedere, in sede di stipula dei contratti di servizio, l'obbligo per il gestore di emanare una Carta dei servizi, recante, fra l'altro, le modalità per adire le vie conciliative, al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni. All'indomani dell'attribuzione delle relative competenze all'Autorità, sono pervenute segnalazioni di problematiche aventi a oggetto, fra l'altro, non omogenea diffusione e accessibilità degli strumenti di risoluzione extragiudiziale delle controversie. Inoltre, dalle osservazioni al documento per la consultazione 22 maggio 2012, 204/2012/R/idr, è emersa, a proposito delle Carte dei servizi, la parziale o difforme attuazione delle specifiche previsioni di legge concernenti i contenuti obbligatori delle Carte medesime, con particolare riferimento alle forme di tutela dell'utente, ivi incluse le modalità di accesso alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie. Con la delibera 27 febbraio 2014, 73/2014/E/idr, l'Autorità ha, dunque, avviato una Indagine conoscitiva sulla previsione di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie fra utenti e gestori del Sistema informativo integrato (SII), al fine di effettuare una ricognizione sulla loro attuale diffusione e valutarne l'effettiva disponibilità e conoscibilità, nel quadro degli interventi di monitoraggio e di *enforcement* a tutela degli interessi dei consumatori.

Iniziative a favore dei clienti in disagio economico e in gravi condizioni di salute

Per i clienti in stato di disagio economico prosegue l'erogazione del bonus per le forniture di energia elettrica e di gas naturale.

I bonus elettrico e gas sono stati regolati nei loro aspetti operativi, sino alla fine del 2013, dalla delibera 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, per l'energia elettrica e dalla delibera 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09, per il gas. A partire dall'1 gennaio 2014, le modalità applicative e la disciplina dei bonus elettrico e gas per i clienti domestici in condizione di disagio economico e/o fisico sono confluite nel *Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale* (TIBEG, Allegato A alla delibera 26 settembre 2013, 402/2013/R/com). Il TIBEG ha individuato alcune iniziali misure di efficientamento della attuale disciplina del bonus e, in particolare, ha introdotto la possibilità di presentare un'unica domanda per il bonus elettrico e per quello gas, ha semplificato le modalità di rinnovo in presenza di determinate condizioni, ha rivisto la disciplina relativa al riconoscimento degli utilizzi finali del gas ai soli fini dell'attribuzione del bonus stesso e quella relativa al vincolo di potenza, ha infine stabilito di potenziare l'utilizzo del portale già dedicato ai cittadini e ha confermato la necessità di una pervasiva azione di informazione volta a diffondere fra i potenziali destinatari la conoscenza dei bonus.

Nel corso del 2013 il numero di bonus erogati è stato pari a oltre 1,5

milioni, comprendendo sia i bonus elettrici (per disagio economico e per l'utilizzo di apparecchiature elettriche per il mantenimento in vita), sia i bonus gas (per disagio economico). I bonus corrisposti ai clienti di energia elettrica e gas in stato di disagio economico sono cumulabili tra loro, come è cumulabile l'agevolazione riconosciuta ai malati in gravi condizioni di salute; inoltre, risulta che circa il 90% delle famiglie che hanno usufruito del bonus gas hanno ottenuto anche il bonus elettrico. Pertanto, si stima che le famiglie complessivamente coinvolte nell'anno siano state un milione.

Bonus elettrico

Alla data del 31 dicembre 2013, le famiglie che usufruivano del bonus elettrico per disagio economico erano 942.864. Le domande dei clienti elettrici, superati tutti i controlli relativi ai requisiti di ammissibilità da parte dei Comuni, sono state ammesse all'agevolazione dopo le verifiche delle imprese distributrici di energia elettrica. Il numero di famiglie che hanno usufruito dell'agevolazione, ossia che hanno ottenuto per almeno una volta il bonus dall'avvio del meccanismo nel 2008 al 31 dicembre 2013, risulta essere 2,1 milioni. La ripartizione geografica delle famiglie cui è stata riconosciuta almeno una agevolazione è mostrata nella tavola 4.17.

	TOTALE	NORD-OVEST	NORD-EST	CENTRO	SUD	ISOLE
2011	100	16,8	12,0	12,9	38,3	20,0
2012	100	17,5	12,4	13,3	37,6	19,3
2013	100	19,0	13,1	14,6	36,2	17,1

Fonte: SGATE.

TAV. 4.17

Famiglie cui è stata riconosciuta almeno un'agevolazione ripartita per macroaree
Percentuale - Bonus elettrico

Il valore del bonus viene aggiornato ogni anno contestualmente all'aggiornamento tariffario. Gli importi del bonus elettrico per disagio

economico sono riportati nella tavola 4.18. Il valore della compensazione è calcolato sulla base della spesa media del cliente domestico tipo¹⁵.

TAV. 4.18

Ammontare del bonus elettrico per i clienti in stato di disagio economico

€/anno per punto di prelievo

	2008	2009	2010 e 2011	2012	2013	2014
DISAGIO ECONOMICO						
Numerosità familiare 1-2 componenti	60	58	56	63	71	72
Numerosità familiare 3-4 componenti	78	75	72	81	91	92
Numerosità familiare oltre 4 componenti	135	130	124	139	155	156

Fonte: SGATe.

Gli oneri connessi con l'erogazione del bonus elettrico per disagio economico e fisico sono compresi tra le componenti degli oneri generali afferenti al sistema elettrico e trovano copertura nella componente As, pagata da tutti i clienti che non godono del bonus elettrico. Il Conto è stato alimentato nel tempo anche da una quota stanziata dal Fondo sanzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Bonus elettrico per disagio fisico

Le famiglie con bonus attivo per disagio fisico per l'utilizzo di apparecchiature elettriche per il mantenimento in vita al 31 dicembre 2013 erano 23.647. La disciplina del bonus elettrico per i clienti in gravi condizioni di salute, in applicazione del decreto del Ministero della salute 13 gennaio 2011¹⁶, è stata modificata con la delibera 2 agosto 2012, 350/2012/R/eel, entrata in vigore l'1 gennaio 2013. La nuova disciplina ha articolato il bonus in tre fasce (Tav. 4.19), per tenere conto del tipo di apparecchiatura/e

utilizzata, dei consumi medi orari di ciascuna tipologia di apparecchiatura e delle ore medie di utilizzo giornaliero. Sulla base di questi elementi certificati dalla ASL, il cliente viene assegnato a una delle tre fasce di compensazione previste. Le tre fasce sono poi ulteriormente differenziate per tenere conto della potenza impegnata (fino a 3 kW e da 4,5 kW). La prima fascia di bonus è equiparata al bonus riconosciuto fino al 31 dicembre 2012.

Dalla tavola 4.19 si evince la distribuzione per fasce dei clienti che percepiscono il bonus per disagio fisico. Nel corso del 2013, il 26,3% dei clienti, a fronte della presentazione della certificazione della ASL, sono stati attribuiti a una fascia diversa da quella minima, traendo vantaggi dalla nuova metodologia. Per informare sul nuovo meccanismo, sono state realizzate specifiche iniziative di comunicazione anche mediante sensibilizzazione delle ASL, al fine di dare massima diffusione dell'informazione sia a coloro che già beneficiavano del bonus, sia ai potenziali nuovi beneficiari.

¹⁵ Il decreto 28 dicembre 2007 prevede che il bonus produca una riduzione della spesa per la fornitura di energia elettrica dell'utente medio, pari indicativamente al 15%. Pertanto, il valore annuo del bonus viene aggiornato applicando, al valore in vigore nell'anno precedente, la variazione percentuale delle spesa media del cliente domestico tipo, con tariffa D2 e consumo pari a 2.700 kWh/anno, servito in maggior tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata nei quattro trimestri antecedenti l'aggiornamento.

¹⁶ Decreto del Ministero della salute 13 gennaio 2011, recante *Individuazione delle apparecchiature medico-terapeutiche alimentate a energia elettrica necessarie per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute, secondo quanto previsto dalle disposizioni del decreto interministeriale 28 dicembre 2007*.

	FASCIA MINIMA	FASCIA MEDIA	FASCIA MASSIMA
Extra consumo rispetto all'utente tipo (2.700 kWh/anno)	Fino a 600 kWh/anno	Tra 600 e 1.200 kWh/anno	Oltre 1.200 kWh/anno
Ammontare del bonus			
fino a 3 kW residente	177	293	424
oltre 3 kW (da 4,5 kW in su)	417	528	639

Fonte: SGATe.

	F1	F2	F3
Fino a 3 kW	73,7%	8,9%	8,3%
Da 4,5 kW	6,5%	1,1%	1,5%

Fonte: SGATe.

Carta acquisti

La legge 4 dicembre 2008, n. 190, ha previsto l'estensione del bonus sociale ai beneficiari della Carta acquisti che non lo avessero già richiesto autonomamente tramite le modalità ordinarie. Successivi decreti hanno stabilito che l'estensione del bonus sociale ai beneficiari della Carta acquisti venisse attuata tramite lo scambio di informazioni tra il sistema informativo di gestione del bonus sociale (SGATe) e il sistema informativo di gestione della Carta acquisti (SICA-INPS), demandando all'Autorità la definizione delle modalità operative di integrazione.

Con la delibera 18 ottobre 2010, ARG/elt 175/10, sono state definite le modalità operative per consentire l'estensione del bonus ai beneficiari della Carta acquisti; il meccanismo è diventato operativo a partire da giugno 2011. Al 31 dicembre

2013 le famiglie che avevano usufruito dell'agevolazione, tramite il circuito Carta acquisti, in automatico, senza dover presentare domanda di bonus, erano 11.816.

Bonus gas

Alla data del 31 dicembre 2013 usufruivano del bonus gas per disagio economico 626.869 clienti gas, le cui domande, una volta superati tutti i controlli relativi ai requisiti di ammissibilità da parte dei Comuni, sono state ammesse all'agevolazione dopo le verifiche delle imprese distributrici di gas. Il numero di famiglie che hanno usufruito dell'agevolazione, almeno una volta dall'entrata in vigore del meccanismo, sono 1,2 milioni e nel 90% dei casi hanno anche usufruito del bonus elettrico. La ripartizione geografica delle famiglie cui è stata riconosciuta almeno una agevolazione è mostrata dalla tavola 4.21.

	TOTALE	NORD- OVEST	NORD- EST	CENTRO	SUD	ISOLE
2011	100	24,2	18,1	15,9	32,4	9,4
2012	100	25,0	18,2	16,3	31,7	8,8
2013	100	25,1	17,7	17,3	31,3	8,6

Fonte: SGATe.

TAV. 4.19

Ammontare del bonus elettrico per i clienti in stato di disagio fisico per l'anno 2014
€/anno per punto di prelievo

TAV. 4.20

Ripartizione percentuale per fasce dei bonus per disagio fisico 2013

TAV. 4.21

Famiglie cui è stata riconosciuta almeno un'agevolazione ripartita per macroaree
Percentuale - Bonus gas

TAV. 4.22

Ammontare del bonus gas
per i clienti in stato
di disagio economico
€/anno per punto di prelievo

AMMONTARE DELLA COMPENSAZIONE PER I CLIENTI DOMESTICI		2014				
		Zona climatica (z)				
		A/B	C	D	E	F
Famiglie fino a 4 componenti (j=1)						
u=AC	Acqua calda sanitaria e/o uso cottura	35	35	35	35	35
u=ACR	Acqua calda sanitaria e/o uso cottura + Riscaldamento	85	105	139	173	220
Famiglie oltre a 4 componenti (j=2)						
u=AC	Acqua calda sanitaria e/o uso cottura	56	56	56	56	56
u=ACR	Acqua calda sanitaria e/o uso cottura + Riscaldamento	119	154	202	248	318

Fonte: SGATe.

Per la copertura dell'onere derivante dall'applicazione del bonus gas, l'Autorità ha istituito, all'interno della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, la componente GS e la componente GS_p, posta a carico dei clienti diversi dai clienti domestici. Ai fondi raccolti a valere sui clienti si aggiungono i fondi a carico del Bilancio dello Stato. Gli importi del bonus gas per l'anno 2014 sono riportati nella tavola 4.22. Il valore della compensazione viene definito contestualmente all'aggiornamento tariffario.

Nei primi mesi del 2013, l'Autorità è intervenuta per tenere conto dei cambiamenti apportati dalla delibera 229/2012/R/gas alla disciplina delle categorie d'uso e, in via transitoria, ha modificato la disciplina delle verifiche in capo ai distributori sulle domande per il bonus gas presentate dai clienti finali. In particolare, è stato disposto che, transitoriamente, per ottenere il bonus gas faccia fede la categoria d'uso del gas autodichiarata dal cliente finale nella domanda di bonus presentata al Comune competente. Tale disciplina è stata poi confermata dalle previsioni del TIBEG, che sul punto prevedono anche l'obbligo per il distributore di segnalare a SGATe i casi in cui la dichiarazione del cliente non corrisponde alle informazioni in suo possesso, al fine di agevolare eventuali controlli.

Indagine conoscitiva

Con la delibera 7 febbraio 2013, 41/2013/E/com, l'Autorità ha avviato un'Indagine conoscitiva finalizzata a verificare lo stato di attuazione della disciplina dei bonus elettrico e gas, allo scopo di individuare la presenza di possibili aree di criticità nel processo di riconoscimento/corresponsione dei bonus, di identificare possibili aree di efficientamento nell'ambito delle modalità di

corresponsione, di prendere spunto dalle politiche poste in essere da altri Paesi europei. L'Indagine si è prefissata di ottenere maggiori informazioni sulla condizione di povertà e di povertà energetica dei clienti vulnerabili e di raccogliere elementi per la segnalazione ai ministeri competenti di eventuali profili di interesse per una possibile revisione e/o per l'aggiornamento delle misure già attuate a tutela dei clienti vulnerabili. Tra gli esiti dell'Indagine¹⁷ è, tra l'altro, emerso che nel corso degli ultimi cinque anni più di due milioni di famiglie hanno almeno una volta ottenuto il bonus per elettricità e/o gas, ma molte di queste famiglie hanno deciso di non rinnovare la richiesta di bonus. Inoltre, il saldo attivo fra nuovi ingressi e mancati rinnovi in questo stesso periodo si è progressivamente assottigliato. Dopo il primo cospicuo ingresso nell'anno di avvio, i nuovi entrati nel sistema hanno avuto un peso progressivamente decrescente. Dall'Indagine è emerso, inoltre, che le famiglie potenzialmente beneficiarie del bonus si caratterizzano per essere effettivamente più in difficoltà dal punto di vista economico rispetto alla media delle famiglie italiane, pur non identificandosi a pieno con le famiglie in condizione di povertà assoluta o a rischio povertà, così come individuate dagli indicatori, diversi dall'ISEE, utilizzati per definire la povertà e l'esclusione sociale. Il quadro che complessivamente emerge pone in evidenza le azioni opportune per ridurre al minimo le barriere informative e "burocratiche": una generale promozione dell'informazione sul bonus e una semplificazione/automatizzazione delle procedure di accesso, oltre che azioni più puntuali nei confronti di specifiche categorie di clienti che appaiono particolarmente vulnerabili. Una opportuna riflessione va, altresì, condotta sulla adeguatezza economica del bonus in rapporto alla spesa per l'elettricità e il gas naturale sostenuta da queste famiglie. Infine, va sottolineato che

¹⁷ Per maggiori dettagli si veda il documento *Relazione in esito all'Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina del bonus elettrico e gas*.

il raffronto con le misure adottate dai principali Paesi europei per contrastare la povertà energetica offre interessanti spunti sia per il *policy maker*, sia per il regolatore energetico, laddove alle politiche tariffarie si affiancano misure più articolate di contrasto alla povertà energetica, nella forma di interventi di efficienza energetica

destinati alle abitazioni dei clienti vulnerabili, di misure di sostegno per le situazioni di temporanea "difficoltà a pagare" i costi delle bollette soprattutto nei periodi con elevati consumi (per esempio, in inverno), di azioni di *empowerment* volte a migliorare la capacità dei clienti vulnerabili di scegliere l'offerta più conveniente.

Efficienza energetica negli usi finali

Attività di regolazione - Meccanismo dei Titoli di efficienza energetica

Contributo tariffario e grandi progetti

Il decreto interministeriale 28 dicembre 2012 ha disposto profonde modifiche al modello di *governance* complessivo del meccanismo dei Titoli di efficienza energetica (TEE o certificati bianchi) e ha fissato nuovi obiettivi per il periodo 2013-2016. Lo stesso decreto ha previsto che l'Autorità stabilisca il contributo tariffario da riconoscere ai distributori per l'adempimento agli obblighi, tenendo conto anche del prezzo di mercato dei certificati, e definisca le modalità per il riconoscimento di un valore costante dei certificati ammessi ai c.d. "grandi progetti", definiti nel decreto stesso come interventi che comportano risparmi annui superiori a 35.000 tep/anno e che hanno una vita utile superiore a 20 anni.

Fino all'anno d'obbligo 2012 (terminato il 31 maggio 2013), il contributo tariffario veniva definito sulla base di una formula che teneva conto esclusivamente della variazione percentuale media delle bollette energetiche (energia elettrica, gas e gasolio per riscaldamento), senza correlazione con l'andamento del

mercato dei TEE. Tale scelta era stata maturata dall'Autorità al primo avvio del meccanismo, tenuto conto dei risultati delle consultazioni condotte su varie ipotesi (formule) alternative, relative ai parametri di cui tenere conto per la determinazione e l'aggiornamento annuale del contributo tariffario da riconoscersi ai distributori adempienti agli obblighi (vedi, in particolare, la *Relazione Annuale* 2007 e quella 2008).

Nell'ambito del procedimento avviato con la delibera 31 ottobre 2013, 484/2013/R/efr, e tenuto conto delle osservazioni e dei commenti ricevuti alle proposte avanzate con il documento per la consultazione 31 ottobre 2013, 485/2013/R/efr, l'Autorità, con la delibera 23 gennaio 2014, 13/2014/R/efr, ha definito una nuova formula per la determinazione del contributo tariffario, da applicarsi a partire dall'anno d'obbligo 2013, che tiene conto dei prezzi medi di scambio dei TEE nel solo mercato organizzato e ha introdotto elementi finalizzati a evitare il rischio che tali prezzi mercato vengano strumentalizzati al fine di aumentare il riconoscimento tariffario.

In particolare, con il provvedimento è stato previsto che:

- all'inizio di ogni anno d'obbligo, l'Autorità pubblichi il valore di un contributo preventivo, non oggetto di riconoscimento ma finalizzato a definire un segnale di riferimento per i mercati, e basato sul contributo riconosciuto per l'anno precedente, corretto sulla base della riduzione percentuale dei prezzi energetici (di energia elettrica, gas e gasolio per riscaldamento) pagati dai clienti domestici. La *ratio* di tale scelta è che con l'aumentare dei prezzi energetici dovrebbe ridursi l'incentivo necessario per promuovere interventi per l'efficienza e, quindi, dovrebbe essere conseguentemente ridotto il contributo tariffario associato a tale incentivo;
- al termine di ogni anno d'obbligo, l'Autorità calcoli e pubblichi il contributo tariffario definitivo, cioè quello che verrà effettivamente erogato ai distributori adempienti ai propri obblighi. Tale contributo è pari a quello preventivo di riferimento, al quale si somma algebricamente una parte della differenza tra tale valore e i prezzi medi di mercato dei TEE registrati nel periodo.

Quindi, se i prezzi di mercato si rivelassero maggiori rispetto al contributo indicativo preventivo, parte dei maggiori costi (rispetto alle attese) di acquisto dei TEE rimarrebbe in capo ai distributori soggetti agli obblighi che, pertanto, eviterebbero di indurre eventuali aumenti strumentali dei prezzi di mercato; specularmente, se i prezzi di mercato si rivelassero inferiori rispetto al contributo indicativo preventivo, parte di tali minori costi (rispetto alle attese) di acquisto dei TEE verrebbe riconosciuta, sotto forma di maggiori ricavi, ai distributori soggetti agli obblighi.

La differenza tra il contributo preventivo e i prezzi medi di mercato viene allocata in parte ai distributori, sulla base di una formula che assicura che l'onere (o, specularmente, il ricavo) per i distributori medesimi non sia comunque mai superiore a 2 €/TEE.

Limitatamente all'anno d'obbligo 2013, il contributo preventivo è stato definito in funzione dei valori di scambio registrati in Borsa negli ultimi due anni (anziché in funzione del contributo erogato per il 2012), al fine di ridurre il disequilibrio accumulato tra i contributi riconosciuti in passato e i prezzi medi di mercato dei TEE. Tale contributo preventivo è stato fissato pari a 96,43 €/TEE.

Con la stessa delibera 13/2014/R/efr, l'Autorità ha anche manifestato l'intenzione di approfondire i costi relativi agli interventi di

efficientamento energetico, con l'obiettivo di fissare, per il futuro, il contributo tariffario preventivo proprio sulla base di tali costi, al fine di renderlo ancora più aderente alla propria finalità.

Per quanto riguarda i grandi progetti, con la delibera 13 marzo 2014, 107/2014/R/efr, l'Autorità ha previsto che tutti i TEE riferiti a tali progetti possano accedere al valore costante previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012 e che, nel caso il proponente scelga tale soluzione, i TEE siano emessi e istantaneamente ritirati dal GSE, anziché essere disponibili per la negoziazione sui mercati. Per la determinazione del valore costante di tali TEE, si è previsto di fare riferimento ai costi effettivi sostenuti per gli interventi e ai conseguenti ricavi (minori costi), garantendo al tempo stesso un'extra remunerazione del capitale investito, sulla base degli stessi criteri già adottati per la promozione dei progetti pilota. Tale valore costante non può tuttavia essere superiore al valore medio del contributo tariffario riconosciuto ai distributori soggetti all'obbligo nei tre anni precedenti a quello in cui almeno uno dei clienti finali inizia a beneficiare dei risparmi energetici.

Identificazione dei distributori obbligati nell'anno 2014 e raccolta dei dati necessari alla determinazione dei rispettivi obiettivi specifici

Il decreto interministeriale 28 dicembre 2012 (art. 4, commi 6 e 7) ha tra l'altro trasferito al Ministero dello sviluppo economico la determinazione degli obiettivi annuali di risparmio energetico in capo a ciascuna impresa di distribuzione di energia elettrica e gas naturale soggetta agli obblighi, lasciando in capo all'Autorità il solo compito di raccogliere annualmente i dati necessari a tale scopo. In attuazione di dette disposizioni, con la delibera 19 settembre 2013, 391/2013/R/efr, l'Autorità ha aggiornato la definizione delle modalità di svolgimento di tali operazioni e disposto l'avvio della raccolta dati.

Con la successiva determinazione del Direttore della Direzione infrastrutture 27 dicembre 2013, 9/2013 - DIUC, l'Autorità ha trasmesso al Ministero dello sviluppo economico e al GSE i dati e le informazioni raccolti in esito a tale procedimento, necessari per la successiva determinazione, con decreto ministeriale, della quota dell'obiettivo 2014 (pari a 6,75 Mtep/anno) in capo a ciascun distributore obbligato.

Attività di gestione

Titoli di efficienza energetica - Verifica del raggiungimento degli obiettivi specifici per l'anno 2012 ed erogazione del relativo contributo tariffario

Entro il 31 maggio 2013, ai sensi della delibera 23 maggio 2006, n. 98, e del decreto interministeriale 28 dicembre 2012, parte dei TEE fino ad allora emessi sono stati consegnati all'Autorità dai distributori obbligati, ai fini della verifica di conseguimento dell'obiettivo per l'anno 2012. I TEE consegnati sono risultati coprire il 65,3% dell'obiettivo 2011, oltre a consentire la compensazione di 41 delle 42 inadempienze all'obiettivo 2011. La quota di inadempienza all'obiettivo 2012 deriva dal fatto che:

- un distributore di gas naturale non ha inviato alcuna comunicazione inerente all'anno d'obbligo, così come già avvenuto per l'anno precedente, e per questo motivo è stato oggetto dell'avvio di un procedimento per l'accertamento di violazione (delibera 24 ottobre 2013, 465/2013/S/efr);
- 54 distributori (nove elettrici e 45 gas) hanno richiesto l'annullamento di una quantità di TEE inferiore al proprio obiettivo 2012, usufruendo dei margini di flessibilità concessi dalla normativa, ossia della possibilità di compensare l'inadempienza l'anno successivo, senza incorrere in sanzioni qualora si sia raggiunta una quota dell'obiettivo di propria competenza pari o superiore al 60%;
- nessun distributore ha richiesto l'annullamento di una quantità di TEE inferiore al 60% del proprio obiettivo.

Sulla base di tali esiti, con la delibera 1 agosto 2013, 348/2013/R/efr, l'Autorità ha dato disposizioni alla CCSE ai fini della corresponsione del contributo tariffario spettante ai distributori totalmente o parzialmente adempienti al proprio obiettivo aggiornato per l'anno 2012, per complessivi 150.924.044 € a valere sul Conto oneri derivanti da misure e interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, e per ulteriori 330.316.291 € a

valere sul Fondo per misure e interventi per il risparmio energetico e per lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale. L'ammontare complessivamente corrisposto dalla CCSE ai distributori obbligati nel corso dei primi otto anni di funzionamento del meccanismo è dunque pari a 1.835 milioni di euro, a fronte della consegna per annullamento di 19.951.774 TEE totali. Il costo medio unitario è, dunque, pari a circa 92 €/tep, derivante dall'applicazione, tra gli anni d'obbligo 2009 e 2012, della formula di aggiornamento automatico del valore del contributo tariffario unitario, introdotto con la delibera 29 dicembre 2008, EEN 36/08, che, tenendo conto dei forti incrementi registrati in quegli anni nei prezzi dell'energia, ha consentito una riduzione del contributo tariffario unitario rispetto al valore forfettario di 100 € adottato nei primi quattro anni.

Conto energia termico

Nell'ambito del procedimento avviato con la delibera 16 maggio 2013, 201/2013/R/efr, e ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012, l'Autorità ha predisposto il contratto tipo per l'incentivazione degli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni, sulla base degli elementi forniti dal GSE.

Monitoraggio dei dati relativi agli strumenti incentivanti per la promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica

Al fine di monitorare nel modo più efficace i dati relativi agli strumenti incentivanti per la promozione delle fonti rinnovabili (elettriche e termiche), nonché dell'efficienza energetica, dai quali derivano impatti sulle bollette elettriche, l'Autorità sta implementando idonei sistemi di reportistica a partire dagli elementi disponibili presso il GSE; sta inoltre promuovendo la razionalizzazione e l'efficientamento dei sistemi informatici sviluppati dal GSE per garantire l'interoperabilità con le altre banche dati del sistema elettrico (con particolare riferimento al sistema GAUDI).

5.

Attuazione
della regolamentazione,
vigilanza
e contenzioso

Attività propedeutica alla regolamentazione

Attività di consultazione

I nuovi processi di consultazione, avviati nel corso del 2013, che si sono aggiunti a quelli già in essere, sono stati complessivamente 51 e sono sinteticamente elencati nella tavola 5.1. Di questi, 20 hanno riguardato il settore gas, 18 quello dell'energia elettrica, quattro i servizi idrici, tre l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili. Le rimanenti consultazioni hanno interessato tematiche comuni ai diversi settori di regolazione di competenza. Delle nuove consultazioni, 31 sono state concluse con l'adozione dei relativi provvedimenti finali di regolazione.

Alcune tematiche particolarmente rilevanti, tra le quali quelle

attinenti alla definizione dei nuovi periodi regolatori della distribuzione e misura del gas, del trasporto e del dispacciamento, alla riforma delle condizioni economiche relative al servizio di tutela gas e alla regolazione tariffaria dei servizi idrici, sono state trattate con più documenti per la consultazione, dunque fatte oggetto di consultazioni plurime.

Infine, la durata media delle consultazioni si è attestata su 41 giorni, pur considerando, nel calcolo, le consultazioni i cui termini, concessi, per motivate ragioni di indifferibilità e urgenza regolatoria, sono stati necessariamente più brevi.

TAV. 5.1

Sintesi delle attività
di consultazione
Gennaio-Dicembre 2013

DATA	SETTORE	TITOLO
14/02/2013	Gas	Criteri di determinazione del costo riconosciuto dei servizi di distribuzione e misura del gas per il quarto periodo di regolazione
14/02/2013	Gas	Mercato del gas naturale. Riforma delle condizioni economiche nel servizio di tutela. Orientamenti finali - Seguiti del documento per la consultazione 471/2012/R/gas
21/02/2013	Gas	Mercato del gas naturale. Disposizioni in materia di stoccaggio e bilanciamento del gas naturale connesse con i decreti del Ministro dello sviluppo economico 15 febbraio 2013
28/02/2013	Elettricità/Gas/ Servizi idrici	Primi orientamenti in materia di obblighi di separazione contabile per gli esercenti i servizi idrici e in materia di revisione e semplificazione delle disposizioni di separazione contabile di cui alla delibera 18 gennaio 2007, n. 11
28/02/2013	Servizi idrici	Compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura del servizio idrico dai clienti domestici economicamente disagiati. Bonus sociale idrico
07/03/2013	Elettricità/Gas/ Servizi idrici	Linee guida per la misurazione degli oneri amministrativi associati agli obblighi informativi posti in capo ai soggetti regolati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas
15/03/2013	Gas	Rinnovo delle disposizioni in materia di assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto
15/03/2013	Gas	Mercato del gas naturale. Riforma delle condizioni economiche nel servizio di tutela. Revisione della componente QVD a copertura dei costi di commercializzazione al dettaglio
28/03/2013	Elettricità	Orientamenti per la definizione dei criteri per il riconoscimento degli oneri derivanti ai produttori CIP6 dall'applicazione dell' <i>emission trading system</i> a decorrere dall'anno 2013
18/04/2013	Gas	Criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di trasporto e di dispacciamento del gas naturale per il quarto periodo di regolazione
02/05/2013	Elettricità	Quadro definitorio in materia di reti pubbliche, sistemi di distribuzione chiusi e sistemi semplici di produzione e consumo. Orientamenti finali
09/05/2013	Gas	Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il quarto periodo di regolazione
16/05/2013	Gas	Servizio di misura nell'ambito della distribuzione del gas naturale: introduzione di misure per la valutazione delle performance e previsioni di semplificazione
16/05/2013	Elettricità	Regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di sistemi semplici di produzione e consumo. Orientamenti finali
22/05/2013	Gas	Consultazione in merito a disposizioni in tema di bilanciamento di merito economico nel settore del gas naturale
30/05/2013	Gas	Criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione di GNL per il quarto periodo di regolazione
06/06/2013	Elettricità/Gas	Orientamenti per il completamento del monitoraggio dei contratti non richiesti e per la definizione di criteri, informazioni e modalità di pubblicazione dell'elenco dei venditori non richiesti
13/06/2013	Elettricità/Gas	Bonus elettrico e bonus gas per i clienti domestici economicamente disagiati: prime proposte per una semplificazione della disciplina
13/06/2013	Gas	Tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas e meccanismi di perequazione per il quarto periodo di regolazione
20/06/2013	Elettricità	Revisione del meccanismo di perequazione delle perdite sulle reti di energia elettrica
20/06/2013	Gas	Mercato del gas naturale. Orientamenti in merito all'applicazione delle disposizioni europee in materia di allocazione della capacità (CAM) e risoluzione delle congestioni (CMP) presso i punti di entrata del sistema nazionale dei gasdotti interconnessi con l'estero
04/07/2013	Gas	Mercato del gas naturale. Disposizioni procedurali relative alla seconda fase della riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela
11/07/2013	Gas	Regolazione della qualità del servizio di distribuzione del gas per il quarto periodo di regolazione. Orientamenti finali
18/07/2013	Gas	Riforma dei criteri funzionali all'attribuzione univoca dei prelievi di ciascun punto di riconsegna gas agli utenti del bilanciamento. Modifica dei criteri di conferimento della capacità di trasporto nei punti di riconsegna, integrazioni alle modalità di esecuzione del bilancio provvisorio gas e alla disciplina del <i>settlement</i>
25/07/2013	Elettricità	Modalità operative per l'attuazione delle norme in materia di agevolazioni tariffarie alle imprese a forte consumo di energia, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 5 aprile 2013
25/07/2013	Gas	Criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di trasporto e di dispacciamento del gas naturale per il quarto periodo di regolazione. Determinazione dei corrispettivi tariffari

TAV. 5.1 - SEGUE

Sintesi delle attività
di consultazione
Gennaio-Dicembre 2013

DATA	SETTORE	TITOLO
25/07/2013	Servizi idrici	Fabbisogno di investimenti e individuazione degli strumenti di finanziamento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa idrica. Primi orientamenti
01/08/2013	Elettricità	Pubblico dibattito per la riforma delle modalità di approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento, con particolare riferimento agli impianti di generazione distribuita e agli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili non programmabili
01/08/2013	Elettricità	Glossario delle definizioni presenti nei decreti di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e delle definizioni utilizzate nella regolazione dei servizi di pubblica utilità di competenza dell'Autorità
01/08/2013	Servizi idrici	Consultazione pubblica in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici
07/08/2013	Gas	Orientamenti finali per la determinazione del costo riconosciuto e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas nel quarto periodo di regolazione
07/08/2013	Gas	Mercato del gas naturale. Disposizioni procedurali relative alla seconda fase della riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela. Orientamenti finali
07/08/2013	Elettricità	Mercato dell'energia elettrica. Riforma della disciplina degli sbilanciamenti effettivi. Primi orientamenti
07/08/2013	Elettricità	Valorizzazione del gas naturale nell'ambito della disciplina degli impianti di produzione essenziali per la sicurezza del sistema elettrico
05/09/2013	Gas	Modifiche e integrazioni al regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas (delibera 18 marzo 2004, n. 40)
05/09/2013	Gas	Terminali GNL: regolazione delle condizioni di allacciamento e di accesso alla Rete nazionale di gasdotti nei casi di rinuncia all'esenzione
19/09/2013	Elettricità	Orientamenti per la revisione delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di salvaguardia dell'energia elettrica e della regolazione del medesimo servizio
10/10/2013	Elettricità	Orientamenti in merito alla determinazione del valore di conguaglio per l'anno 2008 del Costo evitato di combustibile (CEC) per l'energia elettrica ritirata dal GSE ai sensi del provvedimento CIP6
17/10/2013	Elettricità	Interventi straordinari di adeguamento della regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e trasmissione dell'energia elettrica
31/10/2013	Efficienza energetica	Orientamenti inerenti alla definizione del contributo tariffario a copertura dei costi sostenuti dai distributori soggetti all'obbligo di acquisto dei Titoli di efficienza energetica. Orientamenti per la determinazione di un valore costante dei Titoli di efficienza energetica per i grandi progetti
31/10/2013	Fonti rinnovabili	Ridefinizione dei prezzi minimi garantiti per impianti di produzione di energia elettrica fino a 1 MW alimentati da fonti rinnovabili
31/10/2013	Elettricità	Criteri per il riconoscimento degli oneri derivanti dall'acquisto dei certificati verdi nel caso di impianti CIP6 per l'anno 2012 e seguenti
31/10/2013	Fonti rinnovabili	Scambio sul posto: aggiornamento del limite massimo per la restituzione degli oneri generali di sistema nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili
21/11/2013	Elettricità	Proroga, con modifiche, del meccanismo transitorio di perequazione tra imprese distributrici in materia di perdite di rete
28/11/2013	Elettricità/Gas	Riforma dei processi di <i>switching</i> e voltura contrattuale nell'ambito del Sistema informativo integrato
28/11/2013	Servizi idrici	Provvedimenti tariffari, in materia di servizi idrici, relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015, per il riconoscimento dei costi e la definizione di ulteriori misure a completamento della disciplina
05/12/2013	Elettricità	Mercato dell'energia elettrica. Revisione delle regole per il dispacciamento. Orientamenti finali
13/12/2013	Elettricità	Modalità di riequilibrio ex articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Ulteriori orientamenti
19/12/2013	Robin Hood Tax	Modalità adottate dall'Autorità ai fini della vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione Ires, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge 31 agosto 2013, n. 101
19/12/2013	Elettricità	Prime disposizioni relative ai sistemi di accumulo. Orientamenti
27/12/2013	Elettricità	Riforma della disciplina di approvvigionamento delle risorse interrompibili. Orientamenti

Analisi di impatto della regolazione e misurazione degli oneri amministrativi

Analisi di impatto della regolazione

L'attuazione dei processi di Analisi di impatto della regolazione (AIR) ha da tempo integrato in modo strutturale gli strumenti di partecipazione e trasparenza attivati dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, dopo una sperimentazione triennale avviata nel 2005 e sulla base di specifiche *Linee guida* per l'applicazione dell'AIR definite a valle di pubblica consultazione.

L'applicazione della metodologia AIR ai procedimenti più rilevanti (tra i quali quelli relativi ai nuovi periodi regolatori) ha consentito di migliorare la qualità complessiva dell'azione regolatoria, sotto il profilo dell'efficacia delle scelte di regolazione, della semplificazione e della partecipazione dei soggetti interessati, rendendo ancor più trasparente e approfondito il percorso decisionale, anche con riferimento alle opzioni alternative, nonché alla necessità e all'efficacia dell'intervento proposto.

Il 2013 è stato un anno di transizione. Nel Piano strategico per il triennio 2012-2014 (delibera 26 luglio 2012, 308/2012/A), l'Autorità ha individuato tra i propri obiettivi strategici l'ampliamento dell'applicazione dell'AIR, accompagnato da una revisione della relativa metodologia. Nell'ambito della revisione dell'assetto organizzativo interno, è stato inoltre adottato un nuovo disegno organizzativo per le funzioni in materia di AIR *ex ante* ed *ex post* (delibera 30 maggio 2013, 226/2013/A).

Nel corso dell'anno sono stati quindi avviati gli approfondimenti finalizzati alla revisione della metodologia AIR, con l'obiettivo di estenderne l'applicazione anche, ove necessario, attraverso una sua semplificazione, ma mantenendone inalterate le prerogative in termini di efficacia e trasparenza dell'azione regolatoria. Il percorso di revisione si inserirà e terrà naturalmente conto

anche dei più recenti orientamenti della normativa nazionale in materia di AIR *ex ante* ed *ex post* (Valutazione di impatto della regolazione - VIR).

Nel corso dell'anno sono proseguite le attività di analisi *ex ante* dell'impatto regolatorio nell'ambito del procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2013-2016 (avviato con la delibera 19 maggio 2011, ARG/gas 64/11, e concluso con la delibera 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas), nonché dei procedimenti in materia sia di tariffe per il servizio di rigassificazione del GNL per il quarto periodo di regolazione (avviato con la delibera 28 luglio 2011, ARG/gas 108/11, e concluso con la delibera 8 ottobre 2013, 438/2013/R/gas), sia di tariffe per il servizio di distribuzione e misura del gas per il nuovo periodo regolatorio (avviato con la delibera 16 febbraio 2012, 44/2012/R/gas, e concluso con la delibera 12 dicembre 2013, 573/2013/R/gas).

L'AIR è stata prevista nell'ambito del procedimento avviato nel maggio 2013 per la riforma delle tariffe dei servizi di rete e di misura dell'energia elettrica, nonché delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per le utenze domestiche in bassa tensione (delibera 16 maggio 2013, 204/2013/R/eel).

Misurazione e razionalizzazione degli oneri amministrativi

In linea con quanto disposto dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 78, convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106, nel 2012 l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di semplificazione e razionalizzazione degli obblighi informativi in capo ai soggetti regolati (delibera 9

febbraio 2012, 41/2012/A/com) e ha condotto una ricognizione finalizzata, da un lato, a individuare primi interventi di rapida e agevole attuazione e, dall'altro, a fornire elementi utili per la programmazione dei successivi interventi.

Nel marzo 2013, con la delibera 7 marzo 2013, 96/2013/A, è stato avviato un procedimento per l'adozione di *Linee guida* per la misurazione degli oneri amministrativi, mentre con il documento per la consultazione 7 marzo 2013, 97/2013/A, l'Autorità ha presentato le proprie proposte in materia di criteri metodologici e aspetti procedurali funzionali alla misurazione di questi oneri. L'orientamento posto in consultazione si inquadra nell'ambito della metodologia dello *standard cost model*, adottato dalla Commissione europea per la misurazione degli oneri amministrativi.

Parallelamente a tale procedimento, nel corso dell'anno sono stati adottati nuovi provvedimenti volti alla semplificazione e alla riduzione degli oneri amministrativi, che si sono aggiunti a quelli adottati nel corso del 2012. Rientrano in tale ambito:

- vari interventi di eliminazione o semplificazione di obblighi informativi relativi a specifiche raccolte dati e Indagini sui settori regolati, disposti con la citata delibera 96/2013/A;
- le semplificazioni degli obblighi informativi in capo alle imprese di distribuzione del gas naturale relativamente al servizio di misura, introdotte con la delibera 2 maggio 2013, 179/2013/R/gas (accorpamento nella raccolta dati denominata "RAB gas" anche dei dati sulla telegestione gas, a partire dal 2013);
- le proposte volte a semplificare ulteriormente gli adempimenti informativi, a carico degli operatori, che sono necessari a consentire la vigilanza sul divieto di traslazione della maggiorazione dell'aliquota Ires (la c.d. *Robin Hood Tax*), presentate con il documento per la consultazione 19 dicembre 2013, 601/2013/E/rht.

Ulteriori iniziative dirette, più in generale, alla semplificazione della regolazione hanno riguardato:

- la semplificazione delle modalità di presentazione delle dichiarazioni previste dalla normativa per le imprese ad alto consumo di energia, introdotte con vari provvedimenti nel corso del 2013, a seguito delle disposizioni dell'art. 39 del decreto legge 23 giugno 2012, n. 83; in particolare, l'Autorità ha dapprima sottoposto a consultazione, e successivamente definito, i dati e le informazioni che queste imprese devono rendere disponibili ai fini della verifica dei parametri (intensità di costo elettroenergetico sul fatturato) che permettono di accedere alle agevolazioni. Nel processo decisionale è stato seguito un criterio di bilanciamento tra la riduzione della mole di dati necessari (per esempio, rinunciando alla maggior precisione che si sarebbe ottenuta prevedendo di raccogliere dati di consumo differenziati per fasce orarie o, addirittura, per intervalli orari) e l'interesse alla verifica della veridicità delle dichiarazioni che danno accesso ad agevolazioni il cui costo è redistribuito sugli altri consumatori di energia elettrica;
- le proposte di semplificazione e razionalizzazione degli obblighi informativi in materia di separazione contabile (*unbundling*) avanzate nel documento per la consultazione 6 febbraio 2014, 36/2014/R/com; le proposte sono relative all'ampliamento sia dei soggetti ammessi al regime semplificato di *unbundling* rispetto a quello ordinario, sia dei soggetti esentati dagli obblighi di invio dei conti annuali separati - con conseguente risparmio dei costi di certificazione di tali conti -, nonché alla modifica di alcune disposizioni di tipo prettamente contabile previste dal *Testo integrato unbundling* (TIU), finalizzate alla semplificazione del processo di separazione contabile e al miglioramento della qualità delle informazioni da inviare all'Autorità.